

TI_GERICHTE 12.2022.5 vom 10. März 2022

TI Tribunale d'appello, 2022-03-10, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_12.2022.5

FR: TI_GERICHTE 12.2022.5 du 10 mars 2022

IT: TI_GERICHTE 12.2022.5 del 10 marzo 2022

Regeste

Ricusa pretore - reclamo

Erwägungen

E. 10

Nel merito dell'istanza di ricusa, la reclamante censura la decisione pretorile con argomenti di dubbia ricevibilità per carente coerenza argomentativa e insufficiente confronto con il giudizio impugnato. La questione della ricevibilità può rimanere indecisa siccome la censura deve essere respinta. Correttamente il primo giudice ha infatti concluso che il mancato rinvio (per asseriti problemi di salute della parte richiedente) di un'udienza, comunque annullata per altri motivi, non costituisce una circostanza idonea a far apparire prevenuto il magistrato, parvenza che peraltro nemmeno la reclamante è stata in grado di argomentare, limitandosi a dedurla in maniera apodittica, come se fosse una conseguenza logica e evidente. Merita pure conferma la conclusione pretorile che non ha ravvisato elementi di ricusa in circostanze, peraltro solamente invocate e neppure provate, relative a presunte affinità politiche tra il Pretore ricusato e il partito politico della persona le cui dichiarazioni in qualità di parlamentare cantonale sono state poste alla base della richiesta risarcitoria nei confronti dello Stato. La reclamante nemmeno cerca di confrontarsi con tale apprezzamento e si limita, con un'argomentazione del tutto inconsistente, a ribadire una sua personale opinione al riguardo.

E. 11

Per tutto quanto precede, il reclamo deve essere respinto, nella misura in cui è ricevibile. Le spese processuali di questo giudizio vanno poste a carico della reclamante, risultata soccombente (art. 106 CPC). Senza bisogno di esaminare oltre il suo asserito stato di indigenza, la domanda di assistenza giudiziaria, nella forma dell'esenzione dalle spese processuali, va a sua volta respinta, il reclamo appearing sin dall'inizio privo di probabilità di successo (art. 117 cpv. 2 CPC). Non si assegnano né ripetibili né indennità d'inconvenienza alla controparte alla quale il reclamo e l'istanza non sono stati notificati. Per questi motivi, richiamati l'art. 106 CPC e la LTG decide: 1. Il reclamo 18 gennaio 2022 di RE 1 (inc. n. 12.2022.5) è respinto nella misura in cui è ricevibile. 2. La domanda di assistenza giudiziaria di RE 1 (inc. n. 12.2022.13) è respinta. 3. Le spese processuali della procedura di reclamo, di complessivi fr. 200.-, sono a carico della reclamante. Non si attribuiscono né indennità, né ripetibili. 4. Notificazione: - - Comunicazione alla Pretura del Distretto di Riviera Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello Il presidente Il vicecancelliere Rimedi giuridici Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta

almeno a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e almeno a fr. 30'000.- negli altri casi (art. 74 cpv. 1 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.